



**COMUNE DI TENNO**

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**“SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE -**  
**SERVIZIO *TAGESMUTTER*”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2014

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO *TAGESMUTTER*”**

### **Art. 1**

#### *Finalità*

1. Il comune sostiene mediante la concessione di sussidi il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

### **Art. 2**

#### *Destinatari del sostegno*

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento:
  - a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
  - b) per un massimo di 120 ore per mese.
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

### **Art. 3**

#### *Determinazione del sussidio*

1. Il sussidio ordinario per ora/bambino è stabilito in euro 2,40 ed è applicato alle famiglie che non richiedono le agevolazioni ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
2. Al fine di poter usufruire di un sussidio maggiore rispetto a quello ordinario è necessario presentare una domanda di sostegno agevolato per il servizio *tagesmutter*, con valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni ICEF relative ai servizi per la prima infanzia.
3. Ai fini della determinazione del sussidio è stabilita una base di calcolo compresa tra da un minimo di euro 2,40 ad un massimo di euro 6,20 in corrispondenza di

valori decrescenti I.C.E.F., come specificato nella seguente tabella ed applicando scaglioni intermedi arrotondati di 0,20:

Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario in euro
$\leq 0,13$	6,20
$> 0,13 \leq 0,30$	in proporzione all'ICEF risultante
$> 0,30$	2,40

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio non è concesso per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia.

5. La Giunta comunale potrà con proprio atto aggiornare annualmente il contributo orario tenuto conto dei costi del servizio e dell'entità del contributo provinciale riconosciuto al Comune.

#### Art. 4

##### *Sostegno in favore di bambini disabili.*

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” in forma personalizzata, la Giunta comunale può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, fino alla piena copertura della spesa e comunque nel limite di quanto previsto dall'art. 3, comma 4.

#### Art. 5

##### *Presentazione e ammissione delle domande di sussidio*

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio. Per poter beneficiare del contributo superiore al sussidio ordinario, alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare.
2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente.

3. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.
4. L'utente può modificare il numero di ore mensili richieste nella domanda iniziale, secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, presentando apposita richiesta. Il Comune si riserva di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

#### Art. 6

##### *Liquidazione del sussidio*

5. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
6. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune.

#### Art. 7

##### *Responsabilità del comune*

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

\* \* \* \* \*